

Alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni
Al ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio
Alla ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini
Alla ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderoni
Al Presidente del Senato, Ignazio La Russa
Al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
Al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati,
Giuseppe Santalucia
Al Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni
Al Procuratore Capo della Repubblica di Roma, Francesco
Lo Voi

Esposto/Querela
Università, Magistratura e assenza dello Stato
Non "armate" la mia mano!

Presidente Meloni, ministri Nordio, Bernini, Calderoni e procuratore capo della Repubblica di Roma, Lo Voi

mi chiamo Ugo Frasca, sono un giornalista pubblicista nonché docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. **Chiedo provvedimenti urgenti concernenti atti viziati da asserzioni e conclusioni gravissime, non rispondenti affatto al vero con implicazioni di natura anche penale e provenienti da docenti universitari, in qualità di commissari chiamati a valutare. Lamento nel contempo il silenzio della magistratura, specie di quella romana, ove sono confluite denunce continue per un risarcimento immane patrimoniale e non patrimoniale. I docenti "sbagliano" su elementi determinanti, oggettivi e incontrovertibili, omettendo titoli o annullandoli in modo arbitrario, mentre i giudici non "vedono" ! Il danno ingiusto, per dolo o colpa grave, e il diniego di giustizia in un'accezione estesa sono legati quindi alla negligenza inescusabile, chiamando in causa il rispetto della Verità e del Diritto, in particolare della Costituzione, nonché delle leggi 117/1988 e 18/2005 relative alle responsabilità civili dei magistrati.** Il riferimento talvolta alla delinquenza appare comprensibile ricordando lo sfogo di un astante durante una trasmissione diretta anni orsono da Michele Santoro, che inveiva contro la classe dirigente col termine di «Assassini», stigmatizzando le vessazioni dello Stato e le sue ingiustizie, per chi scrive, anche quando non si interviene, eludendo o insabbiando, ma lasciando solo il cittadino contro istituzioni inette e disposte a tollerare chi utilizza l'acido, uccidendo. È recentissima la sentenza allegata (N. 09601/2022REG.Prov.Coll. N. 07650/2020 REG.RIC.) del Consiglio di Stato pubblicata il 3/11/2022 dei magistrati **Claudio Contessa, Daniela Di Carlo, Sergio Zeuli, Maurizio Antonio Pasquale Francola e Ofelia Fratamico**, che querelo, dopo quella al TAR del Lazio (n. 239/2020) di **Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano e Raffaele Tuccillo**, in seguito alla negazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali... con prove, ne *Il Potere nero* allegato, alle pagine 153-170, riguardo ai documenti 100-110 in Denunce – www.ugofrasca.it) e a causa dei docenti **Federico Cresti, Massimo de Leonardis, Raffaella Gherardi, Giancarlo Vallone e Antonio Varsori**, querelati presso la Procura della Repubblica di Roma (con prove, ne *Il Potere nero* allegato, alle pagine 120-152, con riguardo ai documenti 101-113 in Denunce – [ww.ugofrasca.it](http://www.ugofrasca.it)). I primi difendono i colleghi del TAR in mal

modo, tralasciando elementi relevantissimi in contrasto con la Costituzione e il Diritto in genere. Non sarebbe vero, per loro, «il mio assunto secondo il quale non sono state valutate tutte le pubblicazioni, smentito dalla lettura dei singoli giudizi individuali resi dai commissari in ognuno dei quali è menzione di tutte le pubblicazioni...», conformemente al rigore metodologico, alla originalità di cui all'art. 4 lett. C del DM 120/2016. Ciò non è vero e lo stesso dicasi della critica dei commissari per la mancata apposizione di note nella maggior parte dei miei saggi perché le note sono presenti sempre con metodo tradizionale o più innovativo! In tal modo si viziano pesantemente le valutazioni concorsuali compromettendole e producendo danni indescrivibili. La stessa delusione interessa l'ulteriore querela ai docenti, **Federico Cresti, Massimo de Leonardis, Raffaella Gherardi, Giancarlo Vallone e Antonio Varsori** al Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, **Giuseppe Pignatone**.

Che fine ha fatto dott. Lo Voi, ministri e dottori della Giustizia?

L'Abilitazione Scientifica Nazionale è negata per un volontario o involontario occultamento dei titoli, **omettendo gravemente la preziosissima e intensissima attività didattica riconosciuta però nella tabella iniziale della Commissione** e così la valutazione del Giudizio Collegiale riassume 4 titoli anziché 5, eliminandolo senza spiegazioni. Nessuna considerazione pure per l'assistenza volontaria e gratuita a favore degli studenti diversamente abili e all'insegnamento all'estero! Per quanto concerne poi il titolo relativo alla partecipazione a comitati editoriali di Riviste ecc. si omettono alcune importanti collaborazioni rendendo il titolo de facto più debole. Infatti, non sono menzionate espressamente la direzione di Frasca della Collana: *Dialoghi politico-culturali : Ricerca e analisi nelle relazioni internazionali*, la partecipazione al Comitato scientifico della Collana "Patrimonio culturale di interesse religioso" diretta da Gino Alberti Faccioli nell'ambito delle scienze teologico-religiose presso Aracne Editrice, nonché quella prestigiosa al Comitato scientifico della Collana del Master "Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente". Le conclusioni dei commissari diventano pertanto inevitabilmente viziate e distorte e addirittura sono ancora più gravi allorquando, **fatto inaudito, nel verbale conclusivo, si afferma che «la commissione nota tuttavia, nel complesso dei titoli presentati dal candidato [che] non appare nessuna presenza in ambito scientifico internazionale, né nell'ambito della partecipazione agli scambi scientifici «(convegni, gruppi di ricerca, insegnamento)»**, quanto contrasta fortemente con la realtà e la domanda presentata. **Infatti, sono state gravemente tralasciate le valutazioni relative a:**

la partecipazione come relatore al Convegno internazionale (così definito nella brochure) *Il Diritto degli Stati e il Diritto delle Genti* e il corrispondente intervento di Frasca, La recente politica internazionale nell'area del Mediterraneo;

la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, *Diplomazia culturale e "scontro tra civiltà": Asia sud-orientale e crisi coreana*, con interventi non solo dello storico Alessandro Duce, ma pure di Olimpia Niglio, docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, ISSR, Città del Vaticano, quindi di uno Stato straniero che rende appunto il convegno internazionale, oltre ai temi trattati concernenti pure il Sol Levante, l'America Latina e la Colombia

la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, *Italia e Colombia tra XIX e XX secolo*, alla presenza della stessa prof.ssa Olimpia Niglio;

la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale, *Africa in the Globalisation Era*, con interventi dalla Tanzania del prof. Riccardo Pelizzo nell'ambito del REPOA (Research on Poverty Alleviation), della prof.ssa Olimpia Niglio e di altri studiosi presenti in Dar es Salaam, come Luca Katera e Stephen Mwombela. Ciò è attestato dalla pubblicazione, interamente in inglese, richiamata espressamente nella domanda, cioè, *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium : Luca Katera, Stephen Mwombela, Riccardo Pelizzo, Pasquale Ferrara, Ambassador in Algiers*;

Perché sono state omesse le valutazioni circa la partecipazione come relatore e l'organizzazione del Convegno internazionale *La Nuova Cina tra Passato e Futuro* col preziosissimo contributo e la ricchissima relazione, nell'ambito del suo intervento, dell'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore,

Francesco Sequi, e della prof.ssa Olimpia Niglio di uno Stato estero? (Allegato 102 in Denunce - www.ugofrasca.it);

Ancora, è stata completamente tralasciata la valutazione circa la partecipazione alla Conferenza internazionale di Venezia con relazione di Frasca, *Henri-Irénée Marrou, Diplomazia Etica e Teologia*, alla presenza di studiosi stranieri;

Come si fa a negare perciò la natura internazionale di convegni caratterizzati da tematiche che interessano nazioni diverse, in contatto tra loro telematicamente grazie pure alla presenza di relatori appartenenti a Stati differenti? La definizione di convegno internazionale è ben definita da Treccani ma **come si fa a trascurare sia l'organizzazione che la partecipazione di Frasca come relatore, mentre il concorso prevede l'una o l'altra e convegni sia in Italia oppure all'estero, non necessariamente oltre i confini?**

Non meno grave e inaudita la valutazione delle pubblicazioni perché, nonostante quelle prodotte siano ben 15, la Commissione si limita ad accennare solo agli studi relativi a Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Albania, Ungheria. Difatti, non vi sono riferimenti e valutazioni analitiche riguardo a testi già oggetto di una valutazione positiva all'Abilitazione per la II Fascia e a Premi conseguiti, cioè:

***La questione palestinese e la politica delle grandi potenze*, realizzata a suo tempo grazie alla recentissima pubblicazione dei Documenti Diplomatici Israeliani;**

I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale;

c) *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica*, impreziosito dalla prefazione del noto storico a livello internazionale, prof. Gaetano Arfè, e pubblicato dalla prestigiosissima collana "Spagna contemporanea", presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, di cui è apprezzato l'ambito internazionale testimoniato dagli innumerevoli contributi in seno al Comitato Scientifico ed editoriale, in particolare spagnoli. La Commissione non "vede" il contenuto del libro né la prefazione e le oltre settecento citazioni in note contrassegnate dai numeretti in apice di cui cinquecento archivistiche e quasi duecento di altro genere! Una conclusione che contrasta fortemente con quella secondo la quale la bibliografia utilizzata da Frasca è costituita in massima parte da fonti edite. Inoltre, si tratta di una pubblicazione che otteneva un contributo finanziario della Regione Campania dopo l'esame di una Commissione e gli apprezzamenti del direttore del Dipartimento Raffaele Feola, per il quale «il lavoro affronta con metodo aggiornato e fecondo un tema poco noto, ma non perciò poco rilevante. L'autore riesce così a fornire un quadro estremamente esauriente ed offre di sé e delle sue capacità di ricercatore ottima prova». La Commissione, così, non menziona l'impatto ragguardevole del testo sulla comunità scientifica e degli studiosi, elemento previsto dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, riguardo ai criteri da adottare nel giudizio!

Inoltre, non è considerato *«Il Mattino», la stampa europea e la crisi austro-serba del luglio 1914*, con riguardo all'opinione pubblica europea e dell'Italia meridionale, già apprezzato per l'abilitazione della II Fascia;

La Commissione non "nota" nemmeno il testo, *La "Caduta" del 1914-1915 : Velleità, opinione pubblica e Teologia*, pubblicato nella prestigiosissima Collana diretta ancora dallo storico e docente Francesco Perfetti, Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea». Le note, in particolare come negli altri lavori, sono indicate con un nuovo e rinnovato metodo per migliorare lo stile espositivo più vicino alla divulgazione, eliminando gli antiestetici numeretti in apice. Come chiarito nel Prologo de *La Caduta...*, appunto, è sufficiente cercare l'autore di un'opera o di un atto nelle Fonti ordinate alfabeticamente, individuando contemporaneamente i concetti in parentesi alle pagine corrispondenti. Un'evoluzione che la Commissione critica, asserendo che la maggior parte dei saggi di Frasca risenta di ciò, ma ben 8 delle 15 pubblicazioni riprendono il metodo tradizionale e sarebbero state sufficienti per la promozione in quanto necessaria una sola monografia!

Come se non bastasse, la Commissione non valuta assolutamente un altro libro, *Le tormentate vicissitudini vaticane in Jugoslavia, URSS e Cina viste dall'Italia (1947-1954)*, pubblicato nella Collana del Master "Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente" diretta dal docente della materia

concorsuale, Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici, prof. Claudio Moffa. Sono pochissime le citazioni bibliografiche poiché il 90% è costituito da quelle archivistiche che la Commissione in genere nega!

Essa non considera una recensione importante perché pubblicata sempre sulla Rivista di classe A «Nuova Storia Contemporanea»;

Non “vede” e non menziona espressamente nemmeno le due Curatele di cui una interamente in inglese e l'altra contraddistinta in particolare dal contributo dello storico delle relazioni internazionali, materia concorsuale, prof. Alessandro Duce: 1) *Africa in the Globalisation Era - Poverty and Development in the Third Millennium* 2) *Pace e strategie di potenza : Alessandro Duce, Asia sud-orientale e crisi coreana - Olimpia Niglio, diplomazia culturale e Sol Levante - Mary Attento, America Latina e Colombia*;

La Commissione non valuta poi la nutritissima ricerca archivistica pure di *Fascismo, Comunismo e Guerra Fredda : Attenzione dell'Italia e diplomazia vaticana in Albania, Romania e Ungheria (1947-1954)*, anzi asserisce gravemente che «la bibliografia è costituita in massima parte da fonti edite», ma sono oltre cento le pagine dedicate all'indagine archivistica (pp. 123-229) rispetto ad altrettante circa che formano il testo, comunque fondamentali per lo studio della letteratura esistente e la ricostruzione storiografica. La Commissione inopinatamente non valuta la Presentazione, che accompagna il testo, del notissimo storico e prorettore Giuseppe Ignesti di Storia delle relazioni internazionali (materia concorsuale) il quale, al contrario, esalta il lavoro di ricerca di Frasca «che bene si inserisce e completa le precedenti fatiche dallo stesso dedicate al delicato e interessante tema della vita delle comunità cattoliche nei Paesi dell'Europa centro-orientale attraverso le relazioni della diplomazia italiana negli anni del secondo dopoguerra». Riconosce il contributo delle «carte edite e inedite custodite negli archivi italiani, indagate con intelligenza e acribia», essendo quelle dell'Archivio Centrale di Caserta, dell'Archivio Storico Diplomatico e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, con riguardo alle fonti concernenti le Ambasciate d'Italia presso la Santa Sede (1946-1954), Budapest (1964-1966) e l'Archivio di personalità del Gabinetto De Gasperi-Segni (1944-1952) rispetto alla Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Oltre alla ricerca archivistica, **il prof. Ignesti sottolinea** «un impegnativo ed esaustivo studio della letteratura storiografica [...] condotto con competenza e passione». Apprezza quindi la valida integrazione dell'analisi storiografica «con lo scavo archivistico e ne rende più intelligente la lettura delle fonti per consentire una ricostruzione degli eventi narrati con completezza e originalità di interpretazione». Evidenzia pertanto il valido operato di Frasca presso la comunità di studiosi, integrando e **completando** «**assai bene**» i precedenti risultati già editi, con riguardo cioè **ad Antichità e Contemporaneità : Italia, Santa Sede e comunismo: il dramma polacco (1948-1953) nonché Medioevo e Contemporaneità : Santa Sede, Ambasciata d'Italia e Cecoslovacchia (1948-1953)**. Essi, editi da Studium tramite peer review con l'apporto di un comitato editoriale e un Consiglio scientifico formato da tantissimi accademici di prestigiosissimi Atenei, (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, in Allegato 100, Denunce - www.ugofrasca.it) sono certamente intrisi di riferimenti bibliografici, come dovuto, mentre la ricerca archivistica impegna ben 108 pagine, ma la Commissione non “vede” e il Decreto è violato!

La Commissione, inoltre, dà l'impressione di non comprendere il testo *Noi Italiani* allorché conclude che, affrontando argomenti di carattere più generale, «il candidato tenta di tracciare ampie sintesi e di inserire elementi di carattere etico e considerazioni filosofico-religiose nello studio delle relazioni internazionali: questo approccio finisce però con il risultare poco chiaro e sovente non coerente con una corretta utilizzazione delle fonti». In realtà, si omette di considerare che il testo di ben 562 pagine ne contiene 100 sulla Grande Guerra e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Un lavoro interdisciplinare con ampi riferimenti alla Storia del pensiero politico contemporaneo, persino insegnato. Non è stato “visto” da **Raffaella Gherardi** dello stesso settore disciplinare, che avrebbe dovuto apprezzare tale peculiarità, con riguardo specie al paragrafo

Cristianesimo tra liberalismo e socialismo. La Commissione è contraddetta per giunta dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, soffermandosi sui più disparati argomenti trattati, come i "silenzi" di Pio XII e le innumerevoli Encicliche che hanno contrassegnato la diplomazia vaticana in anni cruciali, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea Danilo Veneruso sulla prestigiosissima «Rivista di Studi Politici Internazionali» di circa 17 pagine, contraddistinta dalla direzione della prof.ssa Maria Grazia Melchionni e dal Consiglio scientifico di accademici italiani e stranieri, che la rendono perciò di impronta internazionale. Veneruso si sofferma su aspetti particolarissimi di *Noi Italiani*, quali l'Ottocento, Roma e Bismarck, la Triplice Alleanza, la Grande guerra, il fascismo, il nazismo e tanto altro, rammentando il filo conduttore costituito dalla "forza" del Cristianesimo. Infatti, esiste da sempre una storiografia cattolica come quella di Marrou o di Vedovato, solo per citare esempi, ed è evidente, in tal caso, la mancanza di motivazione e istruttoria con minute considerazioni, **mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del Decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione "analitica", quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non hanno tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo e dell'apporto di altre discipline ausiliarie, grazie alle quali l'indagine è più salda e articolata, non perdendo di vista naturalmente il filo conduttore.** La ricerca svolta si è basata sulla necessità di stimare l'opportunità di un nesso più stretto tra politica e trascendenza, confrontando Fedi come ebraismo, islamismo, induismo, buddismo o anglicanesimo e non sarebbe comprensibile, per esempio, la questione palestinese se non considerata anche come problema teologico, vagliando i percorsi filosofico, economico, giuridico, sociologico o della Teologia ecc. come la problematica relativa ai tragici attacchi dell'ISIS comprensibili soltanto nel contesto concernente l'interpretazione integralista del Corano. In effetti, le questioni delicatissime della *shar'ia* o del *jihād* toccano molto da vicino la vita dell'Occidente e della comunità internazionale nel suo complesso, per cui si tratta di politica internazionale della quale vanno cercate le radici profonde che spingono verso nuovi equilibri, le «forze profonde» di Pierre Renouvin, tenendo conto quindi dei Credi religiosi al pari dei fattori economici, sociali e culturali, in genere, condizionanti la politica estera dei Paesi e delle loro relazioni in ambito internazionale. **Si evincerebbe perciò la violazione del DPR 382/80 (articoli 7, 32), che garantisce la libertà della ricerca scientifica nel momento in cui non si vuole comprendere l'impostazione anche teologica di *Noi Italiani*, volta a cogliere le ragioni dell'odierna crisi internazionale. È evidente, in tal caso, la mancanza di motivazione e istruttoria, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del Decreto di indizione della procedura n. 222/2011, che prescrive una valutazione "analitica", quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 5904/2015).** Inoltre, fatto eclatante, deve essere sottolineato un evidentissimo giudizio contraddittorio posto in essere da uno dei commissari, Massimo de Leonardis, che esprime un giudizio negativo mentre in un precedente concorso manifesta un altro diametralmente contrario e quindi di natura positiva. Infatti, è lo stesso De Leonardis che, in una competizione a Messina firma il verbale in cui evidenzia che trattasi, quelli di Frasca, di lavori con buona collocazione editoriale esprimendo giudizi lusinghieri laddove si afferma: «In realtà le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione delle forze profonde di Pierre Renouvin, lo studio delle religioni, in particolare, Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'Economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì, animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa. Nel complesso e sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta interessanti l'attività didattica e scientifica del candidato», asserzioni riviste negativamente all'Abilitazione dopo l'Esposito/Querela presso la Procura di Messina per ragioni concorsuali.

La "Giuria" sminuisce ancora l'impianto di *Noi Italiani* non menzionando affatto i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma utilissimi per conoscere l'orientamento dell'opinione pubblica quanto all'Unità d'Italia, alla politica estera dello Stato liberale e ad alcuni passaggi sul fascismo, non richiamando neppure tantissime enciclopedie, Memorie e Diari (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti, Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Titti ecc.), che depongono per la ricostruzione storica, trattandosi di statisti, diplomatici, ministri e non filosofi.

L'impatto di *Noi Italiani* presso gli studiosi è evidentissimo, ma la Commissione non cita nemmeno l'allegato Researcher Page statistiche con riferimenti alla visualizzazione dei prodotti di Ugo Frasca, relativi per esempio a Finlandia, Stati Uniti d'America, Germania, Slovenia, Canada, Croazia, Taiwan ecc. **I giudizi individuali dei commissari diventano per le ragioni esposte scarni, generici e omissivi circa il 90% del lavoro presentato da Frasca, accompagnati da affermazioni non vere o contraddittorie poiché, per esempio, i titoli di cui Frasca è in possesso sono 5 e non tre come scritto da De Leonardis e Vallone, il quale addirittura non afferma il vero nel ritenere che «la documentazione utilizzata è quella edita», essendo tantissime e molto folte le indagini archivistiche in quasi tutte le pubblicazioni, circa le quali non sono perciò valide le conclusioni sui loro «intenti divulgativi, senza carattere innovativo né rigore di metodo».**

La commissaria Raffaella Gherardi, invece, scrive cose false cioè che Frasca ha partecipato a progetti di ricerca, ma sono inesistenti, essendo stato segnalato solo il Progetto Elia, lontano da finanziamenti e, si ribadisce, uno soltanto. Quali sono gli altri? Si permette poi di asserire in modo molto generico che i lavori di Frasca appaiono orientati a sintesi generali, tutto ciò che riesce a dire rispetto ai tantissimi argomenti analizzati e apprezzatissimi da studiosi che hanno letto il libro, *La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931: Dalla revisione dello Statuto di Tangeri alla Seconda Repubblica* con prefazione di Arfè, l'altro pubblicato con Perfetti, l'altro ancora con Claudio Moffa, quelli con presentazione di Ignesti, il lavoro sulla questione palestinese o sul Patto di Londra nel Mediterraneo orientale, i due articoli su Rivista di Classe A ecc. Argomenti specifici e particolarissimi, come si può evincere dagli Indici dei libri, realizzati grazie al forte contributo bibliografico, a quello di Documenti diplomatici italiani, francesi e britannici, memorie, diari e fonti di archivio con riguardo soprattutto ai Fondi studiati per la prima volta presso l'Archivio storico del nostro Ministero degli Affari Esteri, concernenti l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, al fine di analizzare l'attenzione della diplomazia italiana, nel clima di Guerra Fredda, verso le tormentate vicissitudini vissute dalla Chiesa cattolica in differenti situazioni nazionali, contraddistinte dai regimi comunisti: Bulgaria, Repubblica Democratica Tedesca, Albania, Romania, Ungheria, Jugoslavia, URSS e persino Cina! Uno sforzo reso ancora più rilevante dalla chiusura dell'Archivio vaticano!

Come se non bastasse, il commissario Massimo De Leonardis comunicava gli auguri e i complimenti a Frasca per la pubblicazione di uno dei due articoli, quello sulla Bulgaria, definendolo «eccellente», giudizio negato però all'Abilitazione e riservato al suo allievo Mireno Berrettini quanto alle sue collocazioni editoriali. Ecco quanto denunciato nell'Esposto Università, "Camorra" e "Terrorismo di Stato". Associazione per delinquere? che, ancora "vivo" e attuale, resta senza risposta nonostante l'importanza dell'art. 323 del Codice penale, dell'art. 36 del Codice di procedura penale e di altre ipotesi sollevate oggetto di indagine (mobbing, atti persecutori ecc. ne *Il Potere nero* ne allegato, alle pagine 33-53).

Secondo i «Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca» dell'ANVUR, vi è conflitto d'interesse in relazione a prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca [...]. Si ribadisce pertanto che **la giurisprudenza impone l'obbligo di astensione del commissario (pena l'illegittimità della procedura concorsuale) in caso di particolari relazioni di conoscenza col candidato.** In effetti, «Il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'art. 6 bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo» poiché in caso di conflitto di

interessi va segnalata ogni situazione anche solo potenziale in tal senso, cioè, tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto" di compromissione dell'imparzialità, per cui il soggetto facente parte della Commissione giudicatrice deve, in primis, comunicare all'autorità che lo ha nominato la condizione di incompatibilità astenendosi (TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 459/2013). «In particolare, **il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto al concorrente**». Inoltre, «non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio». Insomma, «nelle procedure di concorso, costituiscono cause di incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001). Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro porto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (TAR Sicilia, sent. n. 2397/2016). Come evidenziato dall'Anac nella delibera n. 209 del 1 marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 C. p. c. spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati».

Esiste pertanto una chiara incompatibilità, Ingiustizia manifesta e conflitto di interessi in relazione agli articoli 51 C. p. c., 323 C. p., 479 C. p e 36 C. p. p. e perciò va sottolineato che il candidato Mireno Berrettini risulta essere un allievo del commissario De Leonardis, che lo indica tale in *Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l'11 settembre 2001* (EDUCatt, Milano 2016, p. 9), citandolo per la «collaborazione ad alcuni aspetti redazionali del testo finale. Nel caso specifico, per Mireno Berrettini, con soltanto 3 monografie, è previsto un trattamento speciale grazie all'indicazione particolareggiata della sua attività didattica, omessa nel caso Frasca benché venticinquennale, molto più estesa e per niente valutata! Infatti, di Berrettini il giudizio collegiale segnala la «continuativa attività didattica ufficiale e integrativa e specifici incarichi professionali nel settore concorsuale 14-B2. [...] Nello stesso Ateneo nell'anno accademico 2017/18 è docente incaricato dei corsi di Storia dei Trattati e Politica Internazionale (30 ore Secondo Semestre), di History of International Relations (30 ore Secondo Semestre), di Storia delle Relazioni Internazionali (30 ore Secondo Semestre) e di Integrazione Europea: Storia e Politiche (30 ore). La lista degli insegnamenti di Frasca è invece di 25 anni e non di ore, relativi a Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Storia diplomatica dell'integrazione europea, Storia delle relazioni internazionali (14/B2) nonché Storia del pensiero politico contemporaneo nemmeno menzionata!!! Sono dichiarate eccellenti le collocazioni editoriali di Berrettini e per niente considerate quelle identiche di Frasca nella Collana e nella Rivista «Nuova Storia Contemporanea» di Francesco Perfetti! Insomma, le medesime collocazioni diventano eccellenti per l'allievo di De Leonardis e inesistenti per Frasca (elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4.). Inoltre, Frasca presenta il libro *La Caduta del 1914-1915* pubblicato con Perfetti oltre ai due articoli e una recensione sulla sua prestigiosissima Rivista, ma tutto passa sotto silenzio e il decreto è forse violato! Per il commissario Antonio Varsori è discreta l'attività didattica di Berrettini, ma non cita o valuta quella ben più nutrita di Frasca e così sostiene l'allievo di De Leonardis, il quale promuove quello di Varsori,

David Burigana. Intanto di Frasca sono evitati aggettivi sul merito di ogni tipo quanto alla ricerca archivistica, allo studio bibliografico, alle dieci monografie e a tanto altro. Ciò, considerando soprattutto che la produzione non ingente di Berrettini concerne circa 330 pagine di articoli e contributi oltre alle 452 pagine delle monografie, per un complesso di 800 pagine circa, generalmente ripetitive sulla Resistenza, il Regno Unito ecc., non reggendo il confronto abissale con Frasca, per le sue 2500 pagine circa, impreziosite da apprezzamenti notevoli nella comunità scientifica (altro elemento importante da valutare secondo il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art. 4, grazie ai docenti di Storia delle relazioni internazionali, Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, nonché dei professori di Storia contemporanea Danilo Veneruso e Gaetano Arfè, notissimi anche a livello internazionale, oltre alla lusinghiera lettera del presidente del Senato Pietro Grasso e al preside della Facoltà di Scienze Politiche, Raffaele Feola! Berrettini e Burigana, invece, vantano solo le prefazioni dei loro "maestri" e commissari mentre il primo, per giunta, pubblica i suoi pochi lavori nell'ambito della Rivista «Nuova Storia Contemporanea» contraddistinta dalla presenza nel Comitato scientifico del commissario De Leonardis (Allegato 109 in Denunce - www.ugofrasca.it), realizzando addirittura un contributo in un volume del 2017 curato dallo stesso De Leonardis! (*American (next) Pacific Century...*). Scrive, poi, *Tra Ancien Régime e Rivoluzione. Filippo Sardi, la Chiesa e lo Stato lucchese*, mentre sono tralasciati nel contempo gli ingenti lavori di Frasca sulla diplomazia della Santa Sede e l'attenzione dell'Italia specie in Jugoslavia, URSS e Cina, ricostruiti su fonti archivistiche e inediti evidenziati dal prefatore Giuseppe Ignesti quanto a un altro volume. **Ben dieci convegni di Berrettini si sono realizzati presso l'Università Cattolica di Milano e il Dipartimento di Scienze Politiche del commissario Massimo De Leonardis. Lo stesso dicasi dei Progetti di ricerca, (altro Titolo per l'Abilitazione), addirittura 8 su 8, e della partecipazione a comitati editoriali (altro Titolo) nei Quaderni di Scienze Politiche diretti da De Leonardis. La Commissione approva poi la partecipazione di Berrettini alla prestigiosa Rivista «Spagna contemporanea», ma dimentica la pubblicazione presso la medesima del libro di Frasca, *La Spagna e la diplomazia italiana*, con prefazione di Gaetano Arfè! La partecipazione al collegio dei docenti di Berrettini si realizza ancora presso il medesimo Ateneo milanese con Massimo De Leonardis, come i finanziamenti da parte dell'Università cattolica e la didattica. Inoltre, Berrettini ammette l'appartenenza alla Scuola milanese di De Leonardis ringraziandolo «non solo per essere stato una guida accademica e aver supervisionato il mio percorso universitario, ma anche e soprattutto per la passione che mi ha trasmesso per la ricerca. Sarebbe tedioso e probabilmente incompleto fare l'elenco dei suoi contributi alla mia formazione, ma per ciò che concerne il tema di questo lavoro credo sia necessario ricordare soffermarsi almeno su due di questi. Sono stati infatti di grandissimo aiuto, innanzitutto, i suoi studi sul dibattito statunitense successivo al 1991 e quelli sulla politica imperiale britannica».**

L'allievo di Varsori, David Burigana, invece, presenta una monografia soltanto e 34 tra articoli o contributi complessivamente di circa 1200 pagine. Il confronto con Frasca è lampante, essendo autore di 10 monografie e di tanto altro, complessivamente di circa 2530 pagine, oltre il doppio di Burigana! I commissari non pare le abbiano calcolate ma eluse, evitando di considerarne l'esistenza espressamente. **Burigana, per giunta, pubblica un articolo nella Rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio Varsori, realizza un contributo del 2017 in un volume a cura di Antonio Varsori, un altro del 2011 in un testo del medesimo commissario, un contributo del 2017 in un volume di Antonio Varsori, quello del 2010 in uno scritto di Antonio Varsori, un contributo del 2010 in un volume dello stesso. Come se non bastasse, è relatore di un convegno organizzato a Padova da Antonio Varsori col quale ne organizza un altro nel 2008! È relatore ancora di quello organizzato da Antonio Varsori nel 2009 col quale dà vita a un altro successivamente. Burigana è pure un membro dell'Unità di Padova nel PRIN avente coordinatore Antonio Varsori (2006-2008) e componente di un altro PRIN (2011-2013) con coordinatore Antonio Varsori! Per il titolo concernente la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste ecc., è membro della Collana Euroclio diretta pure da Antonio Varsori e del comitato redazionale della rivista «Ventunesimo Secolo» diretta dal commissario Antonio**

Varsori. Riguardo al titolo circa le esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca... presenta un contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori. Lo stesso dicasi per l'Assegno di ricerca presso il medesimo Dipartimento di Padova «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2007- 2009) e per l'Assegno di ricerca ancora lì «sotto la direzione» di Antonio Varsori (2009-2011). Il giudizio collegiale della Commissione ricorda poi l'essere stato Burigana un organizzatore di convegni, ma dimentica di evidenziare lo stesso in Frasca, sia organizzatore che relatore della maggioranza di quelli presentati. Di Burigana è apprezzata la ricerca archivistica, ma non in Frasca di gran lunga maggiore, interessando 10 monografie, non una soltanto, due Curatele, due articoli e una recensione su Rivista di Classe A! La produzione in inglese di Burigana è rammentata dal commissario Giancarlo Vallone, ma trascurata e per niente citata nel caso Frasca, che presenta una Curatela nella medesima lingua. Inoltre, va evidenziato soprattutto che già nella Tesi di Dottorato (*Coopération! Sulla scia di Parigi, la Russia dei Soviet nella visione politico-strategica di Roma e Londra 1930-1934 ecc.*), Burigana scrive alle pagine XLIV-XLV: «Dal 30 giugno 1993, quando si definì il titolo della Tesi di Laurea, il prof. Antonio Varsori ha dimostrato con me come molti altri, una paziente disponibilità, preziosi consigli, e [...] notazioni a margine. Al Professore vanno così la mia gratitudine, il mio riconoscimento per aver seguito il mio lavoro, i miei trascorsi con quella costante attenzione che lo contraddistingue». Identico scritto è riportato nell'unica monografia presentata da Burigana, *Armi e diplomazia: L'Unione Sovietica e le origini della Seconda Guerra Mondiale (1939-1939*, Edizioni Polistampa. Firenze 2006, p. 23). Essa è introdotta addirittura dalla Prefazione ancora di Antonio Varsori il quale apprezza il lavoro del «giovane studioso italiano».

Di Luca Micheletta la Commissione apprezza l'insegnamento a Roma negato a Frasca presso l'Università Federico II di Napoli. Lo stesso dicasi generalmente di Paolo Soave, valutato positivamente per l'attività didattica svolta in Italia in dodici casi su tredici, mentre di Frasca è «dimenticata» pure la presenza all'«estero» e la nutritissima attività archivistica;

Di Francesco Petrini, che insegna la stessa materia di Antonio Varsori presso il medesimo Ateneo di Padova, la Commissione prende atto che ha partecipato a numerose conferenze di carattere nazionale e internazionale organizzandole in qualche caso, a differenza delle molteplici di Frasca sistematicamente omesse, che lo hanno visto organizzatore e relatore insieme! Si valuta la significativa attività didattica di Petrini, mentre non è nemmeno citata o valutata quella intensissima e venticinquennale di Frasca! Risulta buona la collocazione editoriale dei lavori del primo, «tralasciando» quella del secondo, identica a quella «eccellente» di Berrettini e nonostante la differenza notevolissima dei contributi monografici, essendo soltanto due quelli di Petrini e dieci di Frasca, accompagnati da rilevanti prefazioni, collocazioni, premi e riconoscimenti vari tra studiosi di rango elevato nella comunità scientifica, come documentato!

L'analisi potrebbe dettagliatamente continuare con riguardo ad altri candidati, ma oltre ai criteri di valutazione secondo l'ANVUR, la giurisprudenza impone l'obbligo di astensione del commissario (pena l'illegittimità della procedura concorsuale) in caso di particolari relazioni di conoscenza col candidato. Ciò, affinché non sia violato l'art. 97 della Costituzione relativo al «buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione», strettamente legato all'art. 3 sul valore di eguaglianza, e all'art. 36 del Codice di Procedura Penale. È necessario che emergano rapporti più consistenti di quelli esistenti tra «maestro» e allievo, suscettibile di alimentare il solo sospetto della parzialità, considerando l'interesse personale anche morale del primo nella procedura. Insomma, è necessario un «sodalizio professionale» tra i due fondato su vari elementi interconnessi, non rilevanti se considerati singolarmente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162). È il caso di pubblicazioni del candidato realizzate in collaborazione col commissario e sotto la sua influenza scientifica (<https://www.diritto.it>), oltre all'attività didattica, alla presenza in commissioni di studio, a rapporti scientifici vissuti anche in gruppo, alle «interazioni e sinergie nell'approccio monografico»

e a questioni legate al Dipartimento diretto dal commissario. Per esserci incompatibilità ex art. 51 c. p. c., dunque, occorre che la collaborazione non sia saltuaria od occasionale ma stabile e sistematica, ed è la stessa Suprema Corte a sottolineare che, per interesse personale, deve intendersi persino quello non economico e affettivo, col perseguimento di un vantaggio anche non economico nelle relazioni sociali e amicali o soltanto di natura morale. Pertanto, sono rilevanti, affinché vi sia incompatibilità ex art. 51 C. p. c., i sodalizi professionali formali o de facto e ogni altro rapporto non patrimoniale di vita stabile tra commissario e candidato. Il primo, in tal caso, ha l'obbligo di astenersi anche in base all'art. 323 del Codice penale considerando pure i rapporti tra Diritto penale e norme extrapenali (Cass. II, 21 giugno 99, n. 1660; Cass. VI, 5 marzo 98, n. 4452; Cass., VI penale, 19 ottobre 2004 - 2 marzo 2005, n. 7992, in «Guida al Diritto» n. 18/05 in <https://www.diritto.it>, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 - 23 settembre 2014). Vi è poi da considerare l'applicabilità dell'art. 51 n. 4 C. p. p. in ordine ai lavori in collaborazione, che possono influire sul giudizio del commissario a scapito di altri. Il "maestro", infatti, in tale evenienza valuterà la sua impostazione scientifica e di ricerca, allorquando darà un giudizio concernente la pubblicazione del candidato realizzata in collaborazione con lui. Una posizione, non neutra né imparziale, quindi, avendo fornito assistenza o consiglio e non risultando perciò "terzo" e "indifferente". Per l'art. 36 Codice di procedura penale, poi, si deve astenersi il giudice che sia tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, in linea con la sentenza del TAR dell'ottobre 2016 riguardo a un concorso per ricercatore presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo. Per i giudici è emerso un giudizio tanto generoso del candidato conosciuto quanto severo verso gli altri, evidenziando un rapporto consolidato esaminando il curriculum, le pubblicazioni realizzate cooperando col commissario e il ruolo di tutor assunto da quest'ultimo nella ricerca post-Laurea del candidato e della sua attività didattica. Valutata dettagliatamente, lo stesso trattamento è mancato per il ricorrente danneggiato non essendo "vista" l'attività di docente e quella di relatore a convegni internazionali. Infine, è stata sottolineata la tendenza a generalizzare la descrizione delle ricerche del ricorrente, riservando però un atteggiamento più dettagliato per il "preferito». Ecco perciò che il TAR insiste sulla trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio delle commissioni concorsuali per cui, nell'ipotesi di un conflitto di interessi, occorre astenersi sia per inimicizia nei confronti di un candidato che per la peculiare amicizia o assiduità nei rapporti personali, scientifici, lavorativi o di studio in confronto con un altro concorrente (Nadia Palazzolo, *Università, annullato concorso per ricercatore, commissario e candidato collaboravano*, 3 novembre 2016; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057; Consiglio di Stato, sez. III, 28/04/2016, n. 1628). Esiste incompatibilità ex art. 51 C. p. c., inoltre, in caso di appartenenza del commissario a un Comitato, (art. 39 C. c.) e, concludendo, è necessario comunque un sodalizio professionale e un'armonia di intenti economici o di vita tra commissario e candidato (TAR Pescara 178/2015 cit. da Gian Lorenzo e Guglielmo Saporito, 7 maggio 2017, *Non c'è incompatibilità se candidato e commissario d'esame sono amici su Facebook*). Deve essere infine evidenziato che l'ANAC, con la delibera n. 209 del 1° marzo 2017, ha chiarito che la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati".

La Cassazione Sez. 6, con sentenza n. 13795 del 19/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999), ha sancito che, in tema di abuso d'ufficio, «nel caso di mancata valutazione obiettiva dei candidati, la norma, penalmente rilevante risiede nella legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1). All'art. 20 stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive» (Fattispecie in cui la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 323 Cod. pen. nella condotta del commissario di esame di un pubblico concorso che, a fronte del risultato sostanzialmente equivalente della prova orale sostenuta da due candidati assegnò due al primo e otto al secondo e che al momento della valutazione dei titoli, rilevato che il

primo vantava una copiosa produzione mentre il secondo ne era completamente privo, rifiutò di prendere in esame i medesimi titoli).

Anni orsono scrissi *Diritto e Potere : Università, Questione Morale e Politica* (Alfredo Guida Editore, Napoli, 2012), che può esser letto sul Sito Web, www.ugofrasca.it, come *Il ricorso alla forza armata... Ombre e limiti in Massimiliano Guderzo e Luciano Tosi* (Guida Editori, Napoli, 2015), con rimando ai documenti-prova nella sezione apposita del medesimo Sito, interessanti pure gli **Esposti successivi alle Procure di cui il primo, «Assassini!» : Università, «Camorra» e «Terrorismo di Stato»**, realizzato per ottenere inchieste e riscontri mai pervenuti persino riguardo all'**attestato mobbing ai miei danni, (Il Potere nero allegato, alle pagine 25-27), sottoscritto dall'apposito sportello dell'Ateneo Federico II ma accompagnato dall'indifferenza del Rettore poi ministro, Gaetano Manfredi**, oggi sindaco del Partito democratico nel capoluogo partenopeo, e di ogni altra autorità, compresa la magistratura di Napoli (*Il Potere nero* allegato, alle pagine 25-27).

Esigo risposte, presidente Meloni, signori magistrati e ministri!!!

Le inaccettabili sentenze nell'ambito del TAR e del Consiglio di Stato, hanno poi motivato **un altro Esposto/Querela: Associazione per delinquere? del 4 febbraio 2017**, accompagnato dall'arrivo della Polizia nella mia stanza di lavoro avendo trovato, adagiato sul pavimento, un piccolo scritto di impronta erotica aperto alle pagine 22-23 col passaggio «Ti metti nei guai».

Dove è finito l'Esposto e tutto il resto, dott. Lo Voi?

Inoltre, va segnalata la valutazione concernente l'Abilitazione all'insegnamento per la I Fascia in Storia delle relazioni internazionali divenuta oggetto di un ulteriore ricorso giudiziario. La sentenza n. 10578/2015 dei magistrati Giuseppe Caruso, Pierina Biancofiore e Annamaria Verlengia del 31 luglio è infatti inaccettabile! Essa non tiene conto dell'ingente mole di contestazioni, omettendo tantissimi passaggi cruciali (*Il Potere nero* allegato, alle pagine 33-53). In realtà, l'unica critica rivolta dalla Commissione alle mie pubblicazioni riguarda *Noi Italiani* di ben 562 pagine, «piuttosto un libro di Filosofia della storia», ma ciò non è vero in relazione alle indicazioni dell'UTET (vol. XVII, pp. 829-830), che in tale eventualità esclude la ricostruzione dei fatti, nel mio caso fittissima (cento pagine solo sulla Prima Guerra Mondiale e tantissime altre sulla diplomazia fascista, nazista o bolscevica, oltre a quelle sull'Unità d'Italia e sulla politica estera liberale o repubblicana del secondo dopoguerra. Riguardano i paragrafi «*Chi vincer ci può?*», *La "caduta" del 1914-1915, Il fascismo e l'inganno comunista, La vittoria dei Pontefici e Una diplomazia di luce* di altre cento pagine circa, comprese molte di *Cristianesimo tra liberalismo e socialismo*). La Commissione è contraddetta pure dalle relazioni puntuali dei docenti e storici di Storia delle relazioni internazionali Alessandro Duce e Giuseppe Ignesti, che hanno presentato il volume alla Camera dei deputati, nonché da quella dettagliatissima del professore di Storia contemporanea, Danilo Veneruso, sulla prestigiosissima «*Rivista di Studi Politici Internazionali*» di oltre 17 pagine! Sarebbe evidente la violazione della legge per mancanza di motivazione e istruttoria della Commissione, che elude la forza dell'impatto scientificamente significativo, mentre risulterebbe violato l'art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura n. 222/2011 che prescrive una valutazione "analitica", quindi non generica o approssimativa, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5904/2015). I Commissari non pare abbiano tenuto conto del carattere interdisciplinare del testo, apprezzato però significativamente (udite, udite!) dagli stessi commissari Luciano Tosi e Daniele Pompejano al concorso di Messina. **Inoltre, il commento della Commissione che *Noi Italiani* interessi il Novecento non risponde al vero ed è incredibile che ometta lo studio dell'Ottocento recensito dallo stesso prof. Danilo Veneruso**, di cui non sono evidenziati gli apprezzamenti, come quelli degli storici Giuseppe Ignesti, Alessandro Duce e Gaetano Arfè, si ribadisce, malgrado il dovere di valutare l'impatto dei lavori del candidato nella comunità scientifica, in base al decreto ministeriale 120/2016. **L'idea della Commissione, poi, che il testo sia basato soprattutto su fonti bibliografiche e documenti diplomatici editi non tiene conto che i documenti d'Archivio consultati, 165 circa, solo una trentina in meno dei 186 editi, ma la "Giuria" non ha richiamato neppure tantissime encicliche, Memorie e Diari** (Aldrovandi-Marescotti, Asquith, Bertie, Buchanan, Bülow, Giolitti, Grandi, Guariglia, Lloyd George, Nitti,

Orlando, Paléologue, Sforza, Poincaré, Rodd, Salandra, Sazonov, Sonnino, Tittoni ecc.). Il collegio giudicante, infine, non ha "visto" o calcolato nel giudizio finale i premi conseguiti, né ha citato i risultati eccellenti raggiunti nell'attività didattica, il titolo dei titoli! Come se non bastasse, l'anzianità accademica è stata calcolata di 29 anni rispetto ai 22 circa dell'anno precedente, mentre la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta e l'eccesso di potere eventuali non sono "viste dai magistrati, considerando che Lorenzo Medici vicino al presidente Tosi, responsabile del suo gruppo di ricerca col quale ha pubblicato, vede superato l'esame con due monografie dello stesso titolo e solo un'altra, oltre a contributi su cinema, poetessa in Umbria, Croce Rossa e altri studi su Aldo Moro, per chi scrive ripetitivi o distanti dalla Storia delle relazioni internazionali. Inoltre, nel corso dell'Abilitazione Lorenzo Medici, in *Dalla propaganda alla cooperazione : La diplomazia culturale italiana nel secondo dopoguerra (1944-1950)*, ringrazia «innanzitutto il prof. Luciano Tosi per le sue critiche costruttive e i suoi preziosi suggerimenti», pubblicando il lavoro del 2009 nella Collana del medesimo. Come se non bastasse, il *Colonialismo al tramonto : La neutralità dell'Iraq durante la seconda guerra mondiale*, ancora di Lorenzo Medici, è accompagnato dalla prefazione del medesimo commissario Luciano Tosi, il quale sottolinea il merito dell'autore, fortunato nel realizzare un contributo nel volume di Luciano Tosi (*In dialogo. La diplomazia...*) e in un altro ancora curato pure dallo stesso docente (*Amintore Fanfani...*), oltre alla recensione nel testo curato da Luciano Tosi, e partecipando a progetti di ricerca con responsabile nazionale ancora lui oltre a quelli presso l'Università di Perugia (1995 1996 1997) con responsabile Luciano Tosi, il quale naturalmente dà un parere ampiamente positivo per l'Abilitazione del candidato, che presenta per la maggior parte 14 recensioni in Rivista di circa 30 pagine complessivamente, diventato ricercatore in Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Perugia di Luciano Tosi, divenendovi professore aggregato e vincendovi una borsa di studio post-dottorato ecc. È quanto non risulta dal giudizio finale, ma è Matteo Battistini a sollevare il grande dubbio, in quanto ammesso addirittura con una di Storia del pensiero politico contemporaneo su Thomas Paine, settore scientifico disciplinare differente da quello della Commissione, che lo accoglie promuovendo il lavoro, basato addirittura su fonti giornalistiche e non risultando congruente con la Storia delle relazioni internazionali per il commissario olandese, Karel Davids. L'ingiustizia accademica, accompagnata da quella della sentenza del T.A.R., appare dunque manifesta. (Ugo Frasca, *Il ricorso alla forza armata...*, Guida Editori, Napoli 2015, pp. 24-60, con richiamo pure agli allegati 4-37 nella Sezione Denunce di www.ugofrasca.it).

Dove è finito dott. Lo Voi un altro Esposto/ Querela del 30/05/2017, *La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato*, Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana indirizzato al procuratore capo presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (*Il Potere nero* allegato, alle pagine 56-66, in www.ugofrasca.it)? Ricordavo di aver criticato la storiografia monca del loro "maestro", Ennio Di Nolfo, al quale avevo dedicato il paragrafo, *La menzogna*, in *Diritto e Potere...* e la loro limitante e limitata Scuola fiorentina. Alla luce di tutto ciò, come non inorridire di fronte a quanto concluso in sede ANVUR dagli Esperti della Valutazione dell'Area 14, con Leopoldo Nuti? Infatti, i firmatari dei giudizi anonimi hanno osservato, come si evince dal documento allegato T del 2 marzo 2017, che il mio *Noi Italiani* «non è basato su fonti originali (con una completa assenza di fonti archivistiche) e aggiornate dal punto di vista storiografico». È inaudito quanto asserito in relazione a un aspetto determinante per la valutazione scientifica di un elaborato, perché le fonti archivistiche consultate sono 165 circa, di cui molte citate nel testo e forse non lette, solo una trentina in meno delle 186 edite, tra cui I Documenti Diplomatici Italiani, Britannici e Francesi presenti nelle tantissime pagine di note (449-545, come si può verificare leggendo il testo in www.ugofrasca.it). Sono fonti assolutamente originali, esistenti e aggiornatissime, che confutano le affermazioni pure del Revisore anonimo 2 il quale addirittura afferma che *Noi Italiani* non presenta i caratteri di un lavoro storiografico, mancando di un apparato di note, fonti primarie e secondarie chiaramente identificate». Ciò contrasta con la realtà, essendo ben 96 le pagine di note cui fanno riferimento le centinaia di citazioni

bibliografiche e documentarie del testo, apprezzatissimo da altri storici indicati proprio per l'impianto storiografico. "Errori" inaccettabili che hanno consentito al giudice finale di esprimere un giudizio negativo e che riguardano pure quelli di Massimiliano Guderzo nel corso della mancata Abilitazione descritta circa gli inesistenti limiti di *Noi Italiani*.

Come si giustifica, signori magistrati la vostra inerzia?

In realtà, dal punto di vista giuridico giova osservare che l'adozione di un singolo atto illegittimo, o di più atti illegittimi, non è sintomatica della presenza di un comportamento mobbizzante, ma l'oggetto d'indagine potrebbe esser dato in certi casi pure dall'ipotesi di un **complessivo disegno persecutorio a causa di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa** (cfr., Cons. Stato, VI, 16 aprile 2015, n. 1945; id., VI, 19 marzo 2015, n. 1413; id., III, 12 gennaio 2015, n. 28). Ciò, considerando i reati di concorso in falsità materiale o ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, il concorso in truffa aggravata, l'associazione a delinquere finalizzata alla sistematica e dolosa predeterminazione degli esiti dei concorsi con conseguente lesione dei principi di correttezza, logicità e trasparenza dell'azione amministrativa. La falsa applicazione dell'art. 2 del DPR n.117/2000 rimanda infine all'eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria; disparità di trattamento; violazione della par condicio dei candidati e del principio di imparzialità o buon andamento, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Possono risultare evidenti e manifesti, pertanto, i vizi di illogicità, incoerenza o incongruenza aggravati da distinti profili di condotta omissiva e commissiva.

Inutile il ricorso alle Procure e a Pignatone in Roma come a Palazzi e inutile quello a Raffaele Cantone dell'Anticorruzione (*Il Potere nero* alle pagine 69-71) nonché a Mattarella, Boldrini, al Comandante della Guardia di Finanza in Campania, Fabrizio Carrarini, al direttore dell'ANVUR, Sandro Momigliano o a quello del Ministero dell'Università, Daniele Livon, al prof. Marco Mancini del Dipartimento di Formazione e Ricerca, alla Corte costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio, oltre a Questori, ministri del Lavoro o di Grazia e Giustizia. Nessun intervento neppure da parte del sostituto procuratore di Napoli, **Francesco Raffaele**, dopo un incontro con i suoi collaboratori sul mobbing del 2016.

Intanto risultava inutile pure il ricorso al Consiglio di Stato per le incomprensibili conclusioni dei magistrati Sergio Santoro, Vincenzo Lopilato, Marco Buricelli, Oreste Mario Caputo e Stefano Toschi, che trascuravano il ripensamento dei commissari all'Abilitazione, Tosi e Pompejano, i quali in ordine al medesimo elenco di pubblicazioni e monografie di Ugo Frasca nell'ambito della procedura valutativa indetta dall'Università di Messina per la chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 240/2010 di un Professore di II° fascia nel settore concorsuale 14/B2 [...], ritenevano le sette monografie presentate da Frasca, tra cui *Noi Italiani*, certamente pertinenti al Settore 14/B2 e valutandole positivamente, dopo avergli però negato l'Abilitazione scientifica nazionale. In particolare, (udite!, udite!) avevano affermato testualmente che «... le pubblicazioni attestano più vasti ed eclettici interessi, affrontati sulla base di una metodologia interdisciplinare che comprende, in un apprezzabile tentativo di applicare la lezione sulle "forze profonde" di Pierre Renouvin lo studio delle religioni, in particolare Ebraismo, Cristianesimo, Islam, quello di discipline quali l'economia, il diritto, la musica, la letteratura, la filosofia, la psicologia ed altre. Appare, altresì animato dall'intento di rivedere certezze storiografiche consolidate attraverso l'utilizzo di un linguaggio che coniughi rigore accademico e leggibilità divulgativa». (Allegato R in Denunce - www.ugofrasca.it). Quindi la medesima monografia, ritenuta non congruente al settore 14/B2 in ambito di Abilitazione, è considerata da parte dei medesimi commissari, Tosi e Pompejano, pertinente ed interessante sotto l'aspetto didattico e scientifico. Infatti, a Messina la candidata Angela Villani presentava un libro modesto, *Dalla parte dei bambini: Italia e Unicef fra ricostruzione e sviluppo* (Wolters Kluwer, CEDAM, 2016), ringraziando i due commissari, Luciano Tosi e Daniele Pompejano, per l'aiuto ricevuto nella stesura, mentre la collocazione editoriale era ritenuta eccellente dal primo, trattandosi della Collana da lui diretta. In particolare, Angela Villani scrive nell'Introduzione: «A Luciano Tosi

va la mia gratitudine per aver guidato la ricerca, per la lettura attenta delle varie stesure del libro e per i preziosi suggerimenti. Ringrazio Daniele Pompejano per l'attenzione che ha rivolto al mio lavoro, per gli spunti utilissimi e per la costante disponibilità al confronto». (p. XXVII). Tuttavia, a niente è servito un altro Esposto-Denuncia, non essendo pervenuto alcun cenno di vita dai procuratori Vincenzo Barbaro e Maurizio De Lucia di Messina, nemmeno la comunicazione dell'eventuale archiviazione, utile per soddisfare il diritto di azione. Il Consiglio di Stato ignora!

Si ricorda al lettore che gli estremi dei documenti e delle prove concernenti gli episodi descritti sono analiticamente indicati ne *Il Potere nero* e nella sezione Denunce del sito web www.ugofrasca.it e ciò riguarda pure il ricorso in Autotutela per l'annullamento e/o revoca di tutti gli atti della procedura comparativa per 1 posto di professore associato – Settore 14/B2, S. S. D. SPS/06 – presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche (codice procedura: 2_PA_2018_18C1_31). Infatti, è stato stigmatizzato l'accaduto perché **Settimio Stallone** “vinceva” con solo 3 monografie rispetto alle 10 di Frasca, queste ultime collocate bene o benissimo a livello editoriale con prefazioni e presentazioni ai massimi livelli storiografici, inesistenti nell'altro candidato, e un'attività didattica di dieci anni superiore, nonostante l'interruzione di due per la questione del mobbing sostenuto dall'apposito sportello federiciano, il volontariato a favore degli studenti diversamente abili e i convegni internazionali come quello recentissimo con l'ambasciatore italiano a Pechino, oltre a Direzione di due Collane, Premi e tanto altro! (*Il Potere nero* allegato, alle pagine 115-119). **Leopoldo Nuti**, infatti, denunciato con l'Esposto/Querela del 30 maggio 2017, era stato Presidente della Commissione del suddetto concorso e comunque scelto dal Consiglio di Dipartimento che nessuna posizione aveva assunto rispetto al mobbing sostenuto dallo sportello dell'Università Federico II di Napoli. Ecco, dunque, che il 29 gennaio 2019, tra vari episodi denunciati, riferivo inutilmente che Nuti aveva sottoscritto l'asserzione **non vera che il mio *Noi Italiani* «non è basato su fonti originali (con una completa assenza di fonti archivistiche), in realtà, 165 circa quelle consultate e molte citate nel testo, oltre alle 186 edite tra tanti Documenti italiani, britannici e francesi presenti nelle oltre 90 pagine di note.**

Da ricordare, inoltre, i magistrati **Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano, Raffaele Tuccillo del T.A.R. e la non condivisibile risposta nel Consiglio di Stato, di Sergio Santoro, Bernhard Lageder, Alessandro Maggio, Stefano Toschei e Andrea Pannone**, per il rifiuto del provvedimento cautelare richiesto.

E come non essere turbati dal dire della Corte che la contestazione del giudizio formulato sui titoli è inammissibile, per carenza di interesse, atteso che anche ove il Collegio dovesse accogliere il ricorso esso non muterebbe una situazione già compromessa dal giudizio negativo concernente le pubblicazioni. Ma se queste sono state valutate male a dir poco, come dimostrato, è ovvio concludere che persino i titoli, con omissione di quello relativo alla trentennale attività didattica o l'affermazione inaudita che Frasca non ha realizzato convegni internazionali, esprime un approccio discutibile quanto inammissibile. In realtà, l'Abilitazione Scientifica Nazionale va inquadrata su titoli e pubblicazioni e, se si circoscrivono o si dimenticano i tantissimi elementi positivi di un percorso, enfatizzando in maniera evidente altri di secondaria importanza con considerazioni approssimative e scarnie ridotte a qualche rigo, il risultato ben si inserisce nei “limiti” molto noti del sistema universitario e di quello giudiziario. Infine, inaccettabile l'assunto che non è consentito al TAR esprimere giudizi sull'eccesso di potere per disparità di trattamento, non potendo «operare un vaglio di sovrapposibilità dei giudizi formulati riguardo a più candidati [...]». Come noto, infatti, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento postula assoluta identità di situazioni poste a confronto, “tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa” (Consiglio di Stato Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147). Sbrigativamente la Corte chiude perciò un altro “capitolo” dedicato all'incompatibilità, ingiustizia manifesta, al conflitto interessi e agli articoli 51 C. p. c., 323 C. p., 479 C. p e 36 C. p. p.

E che fine ha fatto, dott. Lo Voi, la Querela ai docenti, Federico Cresti, Massimo de Leonardis, Raffaella Gherardi, Giancarlo Vallone e Antonio Varsori, indirizzata al Procuratore presso la

Procura della Repubblica del Tribunale di Roma. **Giuseppe Pignatone** del 24 ottobre 2018? (*Il Potere nero* allegato alle pagine 120-152)


E che fine ha fatto, dott. Lo Voi, l'Esposto/Denuncia/Querela dell'11 settembre 2019 contro i maestri **Stefano Bianchini, Rosa Caroli, Elena Dundovich, Maria Rosaria Stabili e Chiara Vangelista** al Procuratore capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, al Pubblico Ministero, Mario Palazzi, e al procuratore aggiunto Michele Prestipino, in relazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 - Bando D.D. 1532/2016 - Settore concorsuale 14/B2 -Storia delle Relazioni internazionali, delle Società e delle Istituzioni extraeuropee?

Infine, Cosa pensa dott. Lo Voi di quanto riportato di seguito?

La presente denuncia si inserisce in un contesto accademico e giudiziario trentennale in quanto il vissuto del "ribelle" Ugo Frasca, che non baratta la sua libertà di pensiero non allineandosi ai meccanismi nefasti del sistema"universitario, è stato contrassegnato sin dall'età di 26 anni dai colpi inferti dal prof. Pietro Pastorelli presso "La Sapienza" di Roma e poi da Ennio di Nolfo dell'Ateneo fiorentino, responsabile di falsità nel valutare, come evidenziato in *Diritto e Potere: Università. Questione Morale e Politica* (www.ugofrasca.it). È stato perciò contestato anche storiograficamente, ma i suoi allievi e già commissari denunciati, Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e ora Elena Dundovich hanno seguito in diverse occasioni la scia del "maestro" con inaccettabili giudizi come i loro amici Luciano Tosi di Perugia, Antonio Varsori di Padova e purtroppo Massimo De Leonardis di Milano. Essendo oggetto in genere di Querele ed Esposti, sono da approfondire pure le ipotesi di mobbing o di atti persecutori alla luce di un altro libro-denuncia, *Il ricorso alla forza armata... nonché degli Esposti: a) «Assassini». Università, "camorra" e "terrorismo di Stato"; b) Università, "camorra" e "terrorismo di Stato". Associazione per delinquere? La crisi delinquenziale dell'Italia e l'"assenza" dello Stato* - Leopoldo Nuti, Massimiliano Guderzo e l'Accademia italiana, quest'ultimo del 30 maggio 2017, che possono comunque essere letti in www.ugofrasca.it e già materia di indagine presso il Pubblico Ministero, dott. Mario Palazzi in Roma.

Pertanto, in base alle ragioni descritte di fatto e di diritto, l'esponente Ugo Frasca, anche con l'ausilio della sua persona e il chiarimento dei fatti illustrati, sporge formale Denuncia-Querela nei confronti di tutti coloro che dovessero risultare ulteriormente a vario titolo perseguibili per reati commessi, sottolineando che il presente atto è da intendersi - in ogni suo aspetto - atto di Denuncia-Querela e con riserva di costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 78-79 C. p. p. e 185 C. p. per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si dichiara, quindi, di essere a completa disposizione per qualsivoglia spiegazione ai fini di una più vasta esposizione della fattispecie, richiedendo altresì di essere informato circa l'esito della presente iniziativa, ex artt. 406 comma 3 e 408 comma 2 C. proc. pen., nel caso di richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari o nella deprecata ipotesi di richiesta di archiviazione del procedimento, al fine di esercitare il previsto diritto di opposizione.

S. Maria a Vico (CE), 25 gennaio 2023

Ugo Frasca


Via Brecciale, 51- 81028 Santa Maria a Vico (Caserta)
E-mail: ugo.frasca@libero.it
Tel. mobile: 340.5315410